

Sentenza n. 12547/2015 pubbl. il 09/11/2015
RG n. 2909/2013

N. R.G. 2909/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa-B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Angelo Mambriani
dott. Guido vannicelli

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2909/2013 promossa da:

SOENERGY SRL (C.F. 01565370382), con il patrocinio dell'avv. MANDALARI DOMENICO e dell'avv. CRISTALLO ARIANNA (CRSRNN77H47A944Y) VIA NAZIONALE, 134 40065 PIANORO; , elettivamente domiciliato in VIA MARCONA, 15 20129 MILANO presso il difensore avv. MANDALARI DOMENICO

ATTORE/I

contro

ADRIANO PIZZI (C.F. PZZDRN70S29A859Q), con il patrocinio dell'avv. PACCOIA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MONDRONE 21 MILANO presso il difensore avv. PACCOIA MARIO

GAETANO FELLI (C.F. FLLGTN51E17B300H), con il patrocinio dell'avv. RASO FEDERICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BONO CAIROLI, 30 20127 MILANO presso il difensore avv. RASO FEDERICA

ROBERTO CONTI (C.F. CNTRRT68P30B450S), con il patrocinio dell'avv. PACCOIA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MONDRONE 21 MILANO presso il difensore avv. PACCOIA MARIO

MICHELE CONTRINI (C.F. CNTMHL80T02D918Y), con il patrocinio dell'avv. BUCCHERI SALVATORE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FELICE CASATI, 32 20124 MILANO presso il difensore avv. BUCCHERI SALVATORE

MARIO LUIGI ANDREA GALLETTI (C.F. GLTMLG69M29F205U), con il patrocinio dell'avv. FULCO SERGIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Agnello, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. FULCO SERGIO

ALDO GALBIATI (C.F. GLBLDA46T13F041I), con il patrocinio dell'avv. PACCOIA MARIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI MONDRONE 21 MILANO presso il difensore avv. PACCOIA MARIO

GIOVANNI NATALI (C.F. NTLGNN66M21D952B), con il patrocinio dell'avv. SANZO SALVATORE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA, 18 20121 MILANO presso il difensore avv. SANZO SALVATORE

pagina 1 di 10

Sentenza n. 12547/2015 pubbl. il 09/11/2015
RG n. 2909/2013

GIAN BATTISTA BRAMBILLA (C.F. BRBGBT44H151998F), con il patrocinio dell'avv. PALMA ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30 20122 MILANO presso il difensore avv. PALMA ALESSANDRO

CLAUDIO MASSIMO (C.F. MSSCLD52R08F205S), con il patrocinio dell'avv. PALMA ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30 20122 MILANO presso il difensore avv. PALMA ALESSANDRO

DARIO ORAZIO (C.F. RZODRA70P10B157W), con il patrocinio dell'avv. PALMA ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 30 20122 MILANO presso il difensore avv. PALMA ALESSANDRO

CONVENUTI

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE (C.F. 06372070968) rappresentato e difeso dall'avv. BUIZZA RICCARDO e dell'avv. ROTA MATILDE (RTOMLD80H52F205W) PIAZZA MISSORI, 3 20123 MILANO; elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI 3 20121 MILANO presso il difensore avv. BUIZZA RICCARDO

GENERALI ITALIA S.P.A. (C.F. 00409920584) rappresentato e difeso dall'avv. ALIBERTI BENIAMINO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE, 116 24122 BERGAMO presso il difensore avv. ALIBERTI BENIAMINO

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

ATTORE

- **accertare e dichiarare** la responsabilità degli amministratori di Pkarton S.p.a., Signori Pizzi Adriano, Felli Gaetano, Conti Roberto, Contrini Michele, Galletti Mario Luigi Andrea, Galbiati Aldo, Natali Giovanni Battista e dei sindaci di Pkarton S.p.a., Signori Brambilla Gian Battista, Massimo Claudio, Dario Orizio e per l'effetto **condannare** gli stessi, in solido tra loro, anche eventualmente in via gradata, al pagamento in favore della società Soenergy S.r.l. della somma di € 3.306.043,81 o della maggiore o minore somma così come verrà accertata in corso di causa, quale risarcimento dei danni patiti in conseguenza degli illegittimi atti dolosi e/o colposi posti in essere dagli amministratori di Pkarton.

Con vittoria di spese, compensi professionali, oltre Cpa e Iva come per legge

CONVENUTI:

PIZZI, CONTI, GALBIATI

IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Soenergy Srl con riferimento all'azione *ex art. 2394 c.c.* sulla scorta di quanto previsto dall'*art. 2394 bis c.c.*, con ogni conseguente provvedimento.

IN VIA PREGIUDIZIALE: Rilevata la competenza del Tribunale di Ferrara in ordine all'accertamento delle somme dovute da Pkarton a Soenergy a seguito della Transazione tra loro stipulata, qualora ritenuto necessario, disporre la sospensione del presente giudizio *ex art. 295 c.p.c.*

NEL MERITO:

- Rigettare con ogni miglior formula, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande svolte da Soenergy nei confronti dei Sig.ri Pizzi, Conti e Galbiati;

pagina 2 di 10

Sentenza n. 12547/2015 pubbl. il 09/11/2015
RG n. 2909/2013

- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte da parte attrice nei confronti dei Sig.ri Pizzi, Conti e Galbiati, accertare e dichiarare la copertura delle polizze assicurative, esattamente indicate in narrativa, per la responsabilità civile degli amministratori di Pkarton Spa e, per l'effetto, condannare le predette compagnie assicuratrici a tenere indenne e a manlevare i Sig.ri Pizzi, Conti e Galbiati dal pagamento delle somme che dovessero essere condannati a corrispondere a Soenergy;
- Condannare inoltre la convenuta al risarcimento dei danni in favore dei convenuti Pizzi, Conti e Galbiati ex art. 96 c.p.c. nella misura che risulterà accertata in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa.

CONTRINI:

In via preliminare:

- Accertato e dichiarato, conformemente a quanto stabilito da Corte di Cassazione n. 14961 del 2 luglio 2007 che i creditori sociali perdonano, perefetto della dichiarazione di fallimento della società, la legittimazione ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori", conseguentemente dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'attore e per l'effetto rigettare tutte le sue domande;

In via principale:

- rigettare le domande dell'attore poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti di parte;

In via riconvenzionale:

- accertata e dichiarata la responsabilità aggravata dell'attore ex art. 96 c.p.c. per l'effetto condannare lo stesso al pagamento di una somma di denaro in favore del convenuto dott. Michele Contrini, equitativamente determinata dal Giudice;

In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'III.mo Tribunale adito voglia accogliere anche parzialmente la domanda attorea, accertare e dichiarare l'estraneità del dott. Michele Contrini rispetto alle condotte eventualmente ascrivibili agli altri convenuti respingendo ogni domanda nei suoi confronti;

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA

FELLI:

- **In via preliminare:** dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Soenergy srl con riferimento alle azioni esercitate ex art. 2394 e 2395 c.c., o in subordine della sola azione ex art. 2394 c.c.;

- **Nel merito:** respingere integralmente le domande *ex adverso* svolte assolvendone integralmente l'ing. Felli.

Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio"

GALETTI:

In via principale

- dichiarare l'intervenuta carenza di legittimazione attiva dell'attrice e l'improcedibilità del giudizio;

in via principale

- respingere le domande dell'attrice in quanto infondate e/o inammissibili in fatto e in diritto;

in via subordinata

- nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, accertare la quota di corresponsabilità di ciascuno dei convenuti per i fatti di causa e, per l'effetto, condannare ciascuno di essi a tenere indenne il dottor Galetti per quanto accertato di propria competenza;

Sentenza n. 12547/2015 pubbl. il 09/11/2015
RG n. 2909/2013

- condannare la terza chiamata Chubb Insurance Company of Europe SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a manlevare il dottor Galetti, nei limiti della garanzia assunta, per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore dell'attrice, con condanna di pagamento diretto in favore di quest'ultima ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c. e, in ogni caso, a pagare al dottor Galetti tutte le spese di assistenza legale per la presente lite ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c.;

in ogni caso

- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge, CPA ed IVA

NATALI:

preliminarmente

- disporre la riunione al presente giudizio di quello recante il numero R.G. 54576/2014 del Tribunale di Milano, promosso dal dott. Giovanni Natali contro la Compagnia Assicuratrice Chubb Company of Europe s.e., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 274 cod. proc. civ..

nel merito

- rigettare siccome manifestamente infondate tutte le domande proposte nei confronti del dott. Giovanni Battista Natali, per le diverse ragioni dedotte in narrativa, mandando dunque il medesimo assolto da qualsivoglia richiesta, di qualsivoglia natura, azionata nei suoi confronti;

in via gradata

- per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attrice, individuare il grado di responsabilità del dott. Natali nella determinazione del danno che dovesse essere riconosciuto cagionato alla società attrice, al fine di consentirgli l'esercizio delle opportune azioni di regresso/rivalsa;

in via estremamente gradata

- dichiarare e riconoscere che la terza chiamata in causa Chubb Insurance Company of Europe s.e., quale Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile gravante sui componenti del consiglio di amministrazione delle società del Gruppo IKF, e dunque anche sui componenti del consiglio di amministrazione di Pkarton s.p.a., è obbligata a tenere indenne il dott. Giovanni Battista Natali da tutte le conseguenze pregiudizievoli eventualmente scaturenti a suo carico dall'iniziativa assunta dalla società attrice;

- condannare conseguentemente Chubb Insurance Company of Europe s.e. a manlevare integralmente il convenuto dott. Natali da tutte le conseguenze pregiudizievoli eventualmente scaturenti a suo carico dall'iniziativa assunta dalla società attrice.

Con espressa riserva di ogni diversa, nuova domanda, eccezione e richiesta, sia di merito che istruttoria.

Con il favore di spese, diritti ed onorari, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, la Cassa Prev. Avv. ex art. 11, L. n. 576/80 e l'IVA nella misura di legge.

BRAMBILLA, MASSIMO, ORIZIO:

- in via preliminare e nel rito: **1) dichiarare** improcedibile l'azione ex art. 2394 ce, per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva della Soenergy;

- nel merito: **1) rigettare** le domande proposte dalla SOENERGY nei confronti dei dott.ri Gian Battista Brambilla, Claudio Massimo e Dario Orizio e ciò per le ragioni spiegate nella parte narrativa dei nostri scritti difensivi; **2) condannare** SOENERGY per lite temeraria ai sensi sia del primo, che del terzo comma di cui all'art. 96 c.p.c, sussistendone i relativi presupposti; **3) ferme** le conclusioni formulate nei confronti dell'attrice, in via subordinata, **condannare** la Generali Italia s.p.a. (già Alleanza Toro Assicurazioni s.p.a.) al pagamento diretto al terzo danneggiato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1917, secondo comma, ce, delle somme che - a qualunque titolo

Sentenza n. 12547/2015 pubbl. il 09/11/2015
RG n. 2909/2013

- il dott. Claudio Massimo dovesse essere a sua volta condannato a versare all'attrice (ivi comprese le spese di giustizia del presente procedimento) e, comunque, condannare la predetta compagnia assicuratrice a tenere indenne lo stesso dott. Claudio Massimo da qualsiasi conseguenza pregiudizievole, anche in punto di spese di lite in ogni caso, **condannare** SOENERGY alla rifusione delle spese di lite, anche della compagnia assicuratrice chiamata in causa dal dott. Claudio Massimo.

TERZI CHIAMATI:

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.E.,

IN VIA PRINCIPALE GRADATA:

1 - Alla luce dell'intervenuto fallimento di Pkarton spa e posto che l'azione è stata promossa da Soenergy nella qualità di asserito creditore sociale nei confronti degli amministratori di PKarton spa e che ai sensi dell'art. 2394-bis c.c. l'azione dei creditori sociali spetta al curatore del fallimento, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione promossa da Soenergy abbia perduto ogni legittimazione all'azione; respingere l'eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Ferrara sollevata dai convenuti Roberto Conti, Aldo Galbiati e Adriano Pizzi e confermare la competenza del Tribunale di Milano;

2 - in ogni caso respingere le domande formulate dalla Soenergy S.r.l. nei confronti dei signori Roberto Conti, Aldo Galbiati, Adriano Pizzi e Mario Luigi Andrea Galetti e quindi mandare assolta CHUBB dalle domande da questi formulate sulla base della Polizza CHUBB n. 82178473;

3 - nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della Soenergy S.r.l. nei confronti dei signori Roberto Conti, Aldo Galbiati, Adriano Pizzi e Mario Galetti, dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo a CHUBB in forza della Polizza per tutti i motivi indicati in narrativa, dichiarandone l'inoperatività e conseguentemente respingere le domande svolte da parte dei signori Roberto Conti, Aldo Galbiati, Adriano Pizzi e Mario Galetti nei confronti di Chubb.

IN VIA SUBORDINATA

4 - nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse comunque l'esistenza di un obbligo di indennizzo o manleva a carico di CHUBB in favore dei signori Roberto Conti, Aldo Galbiati, Adriano Pizzi e Mario Luigi Andrea Galetti ridurre l'ammontare dell'indennizzo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1893 co. 2 e 1894 c.c.;

5 - accertare e dichiarare (anche ai fini dell'azione di regresso e/o surrogatoria) la ripartizione della rispettiva responsabilità tra i convenuti chiamanti in causa signori Roberto Conti, Aldo Galbiati, Adriano Pizzi e Mario Luigi Andrea Galetti e gli altri convenuti/responsabili e le relative quote di responsabilità, se del caso anche in via equitativa e con ricorso alle presunzioni di legge;

6 - accertare e dichiarare che la polizza Chubb n. 82178473 opera a secondo rischio ed in eccesso alla polizza AIG Europe Limited n. IFL0002091 e, per l'effetto, contenere l'obbligo indennitario e la relativa eventuale condanna di Chubb in via residuale rispetto alla copertura AIG e comunque entro il limite del massimale disponibile di € 5.000.000 previsto nell'ipotesi di operatività di entrambe le polizze, da ridurre in ogni caso ai sensi degli artt.1892-1893 c.c. e 1898 ult. co. c.c.; oppure, in via subordinata, contenere l'eventuale obbligo indennitario di Chubb in proporzione e nella percentuale di cui all'art. 1910 c.c. e, avuto riguardo alla presenza dell'altro assicuratore chiamato in causa, accertare le quote di ripartizione proporzionale tra i due assicuratori, anche ai fini del regresso di cui all'art. 1910 co. 4 c.c.;

7 - ai sensi della Polizza nel caso in cui la copertura prestata dall'assicuratore AIG Europe Limited non dovesse operare, contenere l'obbligo indennitario e la relativa eventuale condanna di CHUBB entro il limite del massimale disponibile di € 10.000.000,00 da ridurre in ogni caso ai sensi degli artt. 1892-1893 c.c. e 1898 ult. co. c.c.

pagina 5 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 99684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

Sentenza n. 12547/2015 pubbl. il 09/11/2015
RG n. 2909/2013

IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari

GENERALI ITALIA SPA

Nel merito: Respingersi le domande attrici svolte nei confronti del dr. Claudio Massimo e, conseguentemente, nei confronti di Generali Italia spa, già Alleanza Toro spa, perché infondate in fatto ed in diritto.

In via subordinata di merito: Nel denegato caso di accoglimento delle domande attrici, disporsi la riduzione dell'indennizzo dovuto dalla deducente Compagnia di assicurazioni, calcolata in proporzione del maggior premio che il dr. Claudio Massimo avrebbe dovuto versare, ex art. 1898 c.c. e, in ogni caso, procedere alla quantificazione delle quote di risarcimento a carico del dr. Massimo – e quindi della deducente compagnia di assicurazioni – sulla scorta di quanto risultato in corso di causa, limitandola alla sola quota di responsabilità specificamente attribuibile al medesimo, con esclusione del vincolo di solidarietà; il tutto nei limiti del massimale indicato in polizza di euro 750.000,00 e dello scoperto del 10% con il minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00, come da Condizioni di Assicurazione.

Spese e compensi di lite interamente rifuse

In via principale, nel merito:

accertare l'inoperatività della Polizza rispetto al caso di specie per i motivi esposti in comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate contro l'esponente AIG;

In via subordinata, nel merito:

nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui la Polizza fosse ritenuta operante nel caso di specie, respingere le domande svolte nei confronti degli assicurati;

In via di ulteriore gradato subordine: nella denegata ipotesi di accertata responsabilità dei signori Pizzi, Conti e Galbiati:

- accertare la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno di essi contenendo la condanna entro i termini e le condizioni di polizza, ivi inclusa la copertura a secondo rischio rispetto ad altre assicurazioni eventualmente stipulate per il medesimo rischio;

in ogni caso: competenze e spese di lite integralmente rifuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la società attrice, lamentando gravi danni patiti in conseguenza dell'inadempimento di rilevanti obbligazioni di pagamento gravanti sulla società PKARTON spa (in corso di giudizio dichiarata fallita in data 20.1.14), ha proposto azione di responsabilità ex artt 2394 e 2395 cc avverso una pluralità di soggetti-persone fisiche che hanno rivestito funzioni di amministratori e sindaci nella società debitrice a partire dall'esercizio 2009.

In particolare parte attrice ha contestato:

a) induzione alla stipula di contratto di fornitura 21.9.09 attraverso deposito di un bilancio 2008 asseritamente "falso";

b) esecuzione nell'estate 2010 di una scissione parziale in favore di una società di nuova costituzione quale operazione in tesi pregiudizievole per il patrimonio della scissa PKARTON nonché direttamente per la medesima odierna attrice;

Sentenza n. 12547/2015 pubbl. il 09/11/2015
RG n. 2909/2013

c) inottemperanza da parte della PKARTON (qui ricondotta a colpa/dolo di tutti quanti gli attuali convenuti) all'obbligo di fornire all'attrice garanzia fideiussoria per il pagamento delle proprie obbligazioni in violazione di accordo transattivo stipulato in data 29.3.11.

d) In sede di successiva memoria ex art 183 n 1 cpc parte attrice ha individuato altresì ulteriore titolo di responsabilità degli odierni convenuti nella averla indotta, attraverso il deposito di bilanci "falsi", a concludere la già menzionata transazione 29.3.11.

Esaminando distintamente le contestazioni così proposte dall'attore alla luce delle difese svolte dai convenuti e terzi chiamati il Collegio osserva quanto segue.

In via preliminare

* va riconosciuto il difetto di legittimazione attiva dell'attore rispetto alla domanda proposta ex art 2394 cc a fronte del sopravvenuto fallimento (in corso di causa) della società PKARTON con il conseguente trasferimento in capo al curatore fallimentare della titolarità dell'azione in parola ai sensi dell' art 146 l. fall;

*in via parimenti preliminare va dichiarata l'inammissibilità come "nuova" della contestazione di cui al superiore capo d), quale proposta per la prima volta in sede di memoria ex art 183 n 1 in via "aggiuntiva" rispetto alle contestazioni proposte con l'originario atto di citazione (v sul punto SS.UU. 12310/15) - tale rilievo deve reputarsi necessariamente assorbente di ogni possibile questione di nullità conseguente alla mancata deduzione di concreto danno/nesso di causalità riconducibile alla condotta così lamentata.

Nel merito il Collegio ritiene del tutto infondate le contestazioni proposte dall'attore.

Contestazione sub a)

Nella specie l'attore propone una molteplicità di rilievi critici rispetto alla corretta formazione del bilancio 2008 della società PKARTON supportati da puntuale consulenza di parte. Al riguardo pare il caso di richiamare subito, per opportuna chiarezza, il puntuale insegnamento della S.C. secondo cui

"A fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 cc, la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente. Ne consegue che, nel caso di bilancio contenente indicazioni non veritiere, che si assumano avere causato l'affidamento incolpevole del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e la sua decisione di contrattare con essa, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l'amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso ha l'onere di provare non solo tale falsità, ma anche, con qualsiasi mezzo, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto, da cui sia derivato un danno in ragione dell'inadempimento della società alle proprie obbligazioni" (v da ultimo Cass 17794/15).

Muovendo da tale principio di diritto si deve osservare che tutte quante le censure proposte dalla parte (e i rilievi del consulente incaricato) risultano formulati sulla base del medesimo documento di bilancio in contestazione e in particolare non riguardano affatto circostanze "false" ovvero "occultate" ma piuttosto "valutazioni" corredate da puntuali elementi informativi.

pagina 7 di 10

Sentenza n. 12547/2015 pubbl. il 09/11/2015
RG n. 2909/2013

In particolare:

*il bilancio in parola si chiude con una perdita dichiarata di euro 4.061.075 e un patrimonio netto di euro 7.630.670;

*al riguardo il consulente di parte attrice sottolinea come detto bilancio risulti influenzato da una rivalutazione di beni immobili per un valore complessivo di euro 9.000.000 e la conseguente iscrizione di una riserva da rivalutazione di euro 6.635.000 nonché dalla iscrizione di una voce di "imposte anticipate" per euro 2.659.590; rileva altresì l'emergere di "posizioni di incaglio all'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei debitori" (con riferimento in particolare all'omesso pagamento di debiti per euro 6.492.000 nei confronti del precedente fornitore ENI poi sostituito appunto dalla odierna attrice)

- ma tutte queste sono appunto informazioni chiaramente evidenziate nel bilancio in esame, come tale ritualmente sottoposte all'attenzione dei terzi fin dalla data di formale deposito del relativo documento (esattamente quel documento che parte attrice dichiara di avere attentamente studiato al fine di valutare l'opportunità o meno di stipulare il contratto per cui è causa);

*da aggiungere in particolare che: la relazione di gestione dava apertamente conto dell'emergere di una situazione di grave tensione finanziaria (v in particolare la questione del debito verso ENI) ed anzi di rischi per la continuità aziendale, sia pure nel dichiarato convincimento circa un'esito positivo delle iniziative assunte (ed illustrate) per superare la situazione di difficoltà; la relazione del collegio sindacale d'altro canto evidenziava apertamente serie perplessità in ordine alla iscrizione della voce di "imposte anticipate attive" e più in generale sulle stesse prospettive di continuità aziendale.

Alla stregua di tali rilievi si deve allora senz'altro escludere che l'odierna attrice possa avere concluso il contratto di fornitura 9/09 sulla base di una "falsa" rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale finanziaria della controparte PKARTON addebitabile agli odierni convenuti.

D'altro canto, a fronte di una contestazione relativa alla induzione alla stipula del contratto di fornitura 9/09 (e della ritenuta inammissibilità come "nuova" della domanda relativa ad una pretesa induzione alla stipula della transazione 3/11), devono necessariamente reputarsi del tutto irrilevanti le ulteriori contestazioni di "falso" relative ai bilanci PKARTON successivi alla stipula del contratto in parola.

Contestazione sub b)

b1) L'intervenuto fallimento della società PKARTON, con la conseguente perdita di legittimazione dell'attore ad agire ex art 2394 cc, fa necessariamente cadere ogni rilevanza delle deduzioni proposte in merito ad un lamentato pregiudizio in tesi arrecato dall'operazione di scissione al patrimonio della medesima PKARTON.

b2) Deve invece reputarsi infondata in fatto l'ulteriore contestazione proposta dall'attrice in tema di asserito danno "diretto" patito in proprio in conseguenza della scissione in ragione di una lamentata violazione del principio di par condicio creditorum in favore del creditore ENI (a seguito del trasferimento del relativo debito ENI in capo alla beneficiaria insieme con un cospicuo patrimonio immobiliare suscettibile di aggressione a fronte invece del mantenimento in capo alla scissa, in tesi "spogliata" dell'intero debito verso l'attrice precedente).

Al riguardo si osserva che:

*alla data della scissione PKARTON non era formalmente in liquidazione e neppure sussisteva una causa di scioglimento (sul punto non risulta d'altro canto espressa deduzione dell'attrice);

*come in qualsiasi operazione di scissione l'odierna attrice conservava la possibilità di far valere ex art 2506quater cc il proprio credito nei confronti della newco beneficiaria nei limiti del patrimonio netto conferito (in tesi di parte cospicuo);

pagina 8 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 99684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

Sentenza n. 12547/2015 pubbl. il 09/11/2015
RG n. 2909/2013

*per quanto attiene al reale valore dei cespiti trasferiti si deve innanzitutto evidenziare l'intrinseca contraddittorietà della prospettazione dell'attore, atteso che i beni immobili trasferiti alla beneficiaria erano esattamente quelli oggetto della rivalutazione volontaria (da 6 a 15 mln di euro) in precedenza censurata come in realtà priva di sostanziale fondamento nelle contestazioni proposte sub a): di tutta evidenza che, ove dovessero reputarsi fondate le menzionate censure, dovrebbe concludersi che alla newco fosse stato addirittura trasferito un patrimonio netto negativo; sotto diverso aspetto è da sottolineare che si discute comunque di beni che solo a seguito di eventuale vantaggiosa cessione sul mercato avrebbero potuto essere di per sé utilizzati per il pagamento dei debiti trasferiti – circostanza evidentemente auspicata ma pacificamente non avveratasi;

*per quanto attiene un distinto profilo di più agevole aggrèdibilità da parte di tutti i creditori dei beni immobili trasferiti alla newco si deve rilevare che si trattava in realtà di beni gravati da mutui ipotecari; *da sottolineare infine che proprio la newco non ha ricevuto in sede di scissione né ha mai potuto contare in seguito su alcuna disponibilità liquida atta a consentire il pagamento del credito ENI in tesi "favorito", tanto che: è stata PKARTON, nel prosieguo, a far fronte con mezzi propri derivanti dalla prosecuzione della attività di impresa a rilevanti debiti trasferiti alla newco, così come la medesima PKARTON è risultata in grado di onorare tutti quanti i debiti precedenti la scissione vantati dalla odierna attrice (laddove il credito non soddisfatto, come si deduce dalla fatture allegate in sede monitoria, riguarda forniture eseguite in data successiva alla scissione e anzi successiva alla scadenza annuale prevista dall'originario contratto 9/09; l'odierna attrice non ha mai dedotto di avere agito nei confronti della newco beneficiaria per il soddisfacimento delle proprie ragioni di credito e neppure che il credito ENI in tesi "favorito" sarebbe stato invece soddisfatto; in realtà è pacifico che la newco beneficiaria è stata a sua volta dichiarata fallita addirittura "prima" della PKARTON.

Contestazione sub c)

Per questa parte è indubbio l'inadempimento dell'obbligo assunto dalla società ma al riguardo va necessariamente richiamato ancora il principio di diritto già ricordato sub a) secondo cui *"A fronte dell'inadempimento contrattuale di una società di capitali, la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell'altro contraente non deriva automaticamente da tale loro qualità ma richiede, ai sensi dell'art. 2395 ce, la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente.*

Ebbene con riferimento al caso di specie occorre sottolineare che la promessa garanzia fideiussoria era stata in realtà procurata dalla società debitrice e solo successivamente vanificata dal sopravvenuto fallimento della garante, con il conseguente insorgere di un distinto obbligo a procurare una nuova garanzia da parte di diverso fideiussore – ma questo punto il rilascio di nuova garanzia era ovviamente dipendente dalla concreta disponibilità di un terzo, in una situazione (fine 2011) di progressivo aggravamento della situazione economica e finanziaria della PKARTON. In tale contesto pare dunque evidente che al fine di fare fronte agli oneri di deduzione e di prova propri di una azione di responsabilità extracontrattuale quale quella esercitata in questa sede non può reputarsi sufficiente l'invocazione del mancato adempimento della società debitrice ma sarebbe stato al contrario necessario individuare una specifica condotta quanto meno colposa attribuibile agli odierni convenuti (non solo amministratori ma anche sindaci) e a questo punto offrire adeguate prove a supporto dell'azione proposta – oneri inequivocabilmente rimasti insoddisfatti nel caso di specie.

Alla stregua delle considerazioni così proposte il collegio ritiene pertanto di dover rigettare tutte quante le domande proposte dall'attrice – non ritiene peraltro che le motivazioni del rigetto così svolte siano tali da giustificare l'accoglimento della domanda di condanna dell'attore per lite temeraria proposta da alcuni dei convenuti.

pagina 9 di 10

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 99684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1

Sentenza n. 12547/2015 pubbl. il 09/11/2015
RG n. 2909/2013

Alla soccombenza dell'attore segue condanna della medesima alla integrale rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti nonché dai terzi chiamati a fronte di domande di manleva comunque non definibili come "palesamente arbitrarie" e dunque ingiustificate (v Cass 18205/07) – spese liquidate come da dispositivo tenendo conto in particolare della complessiva entità della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, della pluralità di convenuti costituiti congiuntamente, della ampiezza delle difese concretamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta tutte le domande proposte da parte attrice;

condanna l'attrice soccombente alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti e dai terzi chiamati che si liquidano in

*importo complessivo di euro 70.000,00 in favore dei convenuti Pizzi, Conti e Galbiati;

*importo complessivo di euro 70.000,00 in favore dei convenuti Massimo, Brambilla e Orizio;

*euro 60.000,00 in favore di ciascuno dei convenuti Contrini, Felli, Galetti e Natali;

*euro 35.000,00 in favore di ciascuna delle società terze chiamate CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S.A.; GENERALI ITALIA spa; AIG EUROPE S.A.

Importi tutti maggiorati come per legge del 15% spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Milano, 5.11.15

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 98684 - Firmato Da: PEROZZIELLO VINCENZO Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ee6b1